



AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.33/2017

OGGETTO:	ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1751/2016.
----------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 02 del mese di Maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO

- che nei confronti dell'Amministratore Unico p.t. dell'Azienda, sig. Domenico Esposito, è stato avviato procedimento penale, portante il n. 1751/2016 R.G.N.R.;
- che, in data 17.11.2016, è stato notificato all'interessato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
- che l'Amministratore Unico, con propria nota del 22.12.2016, acquisita al protocollo aziendale n. 17704 del 23.12.2016, ha provveduto a comunicare la nomina del difensore di fiducia, a tutela del proprio diritto di difesa, oltre a dare evidenza della espletata attività di indagine, conclusasi con il formale avviso di deposito;
- che, con successiva nota del 25.03.2017, acquisita al protocollo aziendale n. 3764 del 04.04.2017, l'Amministratore Unico ha richiesto l'anticipazione, in proprio favore, delle spese legali da corrispondere all'avv. Nicoletta Maccarone, nella qualità di proprio difensore di fiducia, allegando, a tal fine, il preavviso di parcella per l'attività difensiva esercitata;
- che la prenotata predisposta dall'avv. Nicoletta Maccarone, nella suindicata qualità, ammonta a d € 1.000,00 oltre CAP ed IVA, per un totale complessivo di € 1.268,00;

ATTESO

- che il quadro normativo di riferimento che riguarda le spese legali sostenute dagli amministratori locali, che sono stati eventualmente coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, non contempla disposizioni che obblighino espressamente l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali sostenute dai medesimi; disposizioni al contrario esistenti solo per i dipendenti del comparto (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987);
- che vi sono, tuttavia, in materia orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per analogia legis quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tramandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato - Sez. III - parere n. 792/2004);
- che, tuttavia, l'orientamento consolidato della giurisprudenza ritiene ammissibile il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali se gli atti e i fatti oggetto di giudizio sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento sia concluso nei loro confronti con sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato: tale orientamento costituisce un sostegno alle richieste di rimborso agli amministratori che si trovano nelle condizioni indicate ma non determina un obbligo di legge per l'Ente;
- che è pacifico, infatti, non solo per i giudici amministrativi ma anche per la giurisdizione ordinaria, che agli amministratori locali si possano estendere le disposizioni in materia di tutela giurisdizionale dei dipendenti locali, purchè ricorrano i medesimi presupposti previsti dalle norme;
- che dunque occorre che:
 - a) l'amministratore si trovi implicato in un procedimento penale, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o dell'adempimento di compiti d'ufficio;
 - b) l'amministratore risulti assolto;
 - c) non vi sia un conflitto tra l'interesse dell'amministratore al rimborso delle spese e gli interessi dell'Ente;
- che l'estensione della tutela giudiziaria anche agli amministratori è operata in via analogica dalla giurisprudenza, in considerazione del rapporto di servizio che insorge tra il legale rappresentante e l'ente: tale

rapporto, infatti, non nasce necessariamente da un rapporto di lavoro subordinato, potendo anche essere conseguenza di altri fattori, come appunto l'elezione nell'ambito di organi di governo (o la nomina in organismi che svolgono funzioni amministrative, come il caso delle commissioni di concorso);

- che il Consiglio di Stato- Sez.V- si è pronunciato in tal senso con sentenza 14/4/0200, n. 2242 secondo il principio “ In assenza di una norma specifica che regoli i rapporti patrimoniali tra il comune e i suoi amministratori , è possibile applicare in via analogica l'art.1720 Codice Civile, secondo il quale il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e pagargli il compenso che gli spetta, risarcendogli poi l'eventuale danno subito a causa dell'incarico (fattispecie riferita all'eventuale obbligo dell' Ente di tenere indenne il sindaco e gli assessori dalle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dei rispettivi incarichi);
- che, quanto fin qui affermato nelle menzionate sentenze, trova più generale conferma nella posizione del Ministero dell' Interno. Infatti, la Prefettura di Pavia- Ufficio territoriale del Governo, con nota n. 28663gab del 3 ottobre 2002, indirizzata ai Comuni della provincia, ha reso nota la seguente risoluzione del Ministero dell' Interno in merito al rimborso delle spese legali agli amministratori comunali e provinciali.
*“Al fine del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale di coloro che hanno sostenuto le spese legali:
Pertanto in conformità di quanto stabilito dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n.2242/2000, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione dell'esborso per spese legali sostenute dagli amministratori, se gli atti o fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato o del servizio ed a condizione che, riconosciuta l'assenza del dolo o colpa grave, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato. Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra interessi l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr Corte di Cassazione, Sez I, sentenze n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 3.1.2002) .”;*

CONSIDERATO

- che, nella fattispecie, risultano rispettate, nei confronti del soggetto richiedente l'anticipazione delle spese legali le condizioni di cui alle lettere a) e c) sopra evidenziate;
- che, in analogia con quanto previsto per i dipendenti degli enti locali, è possibile anche l'anticipazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 il quale stabilisce che “L'Ente, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)”;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTA

- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di assumere l'onere derivante dall'anticipazione delle spese legali, in favore dell'Amministratore Unico p.t., sig. Domenico Esposito, a seguito del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, portante il n. 1751/2016, per fatti connessi all'espletamento del mandato;
2. di approvare la spesa di € 1.268,80;
3. di liquidare e pagare, in favore dell'Amministratore Unico p.t., sig. Domenico Esposito, l'importo di € 1.268,80, pari alla prenotula predisposta dall'avv. Nicoletta Maccarone, con studio in Sant'Arcangelo alla via Sinisgalli n. 17, a titolo di anticipazione delle spese legali;
4. di richiedere all'Amministratore Unico p.t. il deposito della fattura quietanzata;
5. di riservare, all'esito della conclusione del procedimento penale, la ripetizione delle somme anticipate, in caso di riconoscimento della penale responsabilità.

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1751/2016.
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.): <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI</p>
--

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"	
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI	
data _____	